

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, BORRACCINO, FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE, MARANGONI, DE FALCO, FABBRINI, PINNA, POERIO e BONAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1975

Inquadramento dei messi notificatori dell'Amministrazione
periferica delle imposte dirette fra il personale non di ruolo
dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione riguarda la sistemazione dei messi notificatori delle imposte dirette fra il personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato. È noto a tutti che gli atti di accertamento delle imposte non sono validi se non sono notificati nei termini di legge ai contribuenti interessati. Non vi è bisogno di sottolineare l'importanza dell'atto di notifica perchè lo hanno fatto tutti coloro che hanno scritto di cose fiscali. Ebbene le notificazioni finora sono state spesso affidate, specie nei grandi uffici, a messi speciali, cioè a personale raccoglitorio che non aveva con l'ufficio alcun rapporto gerarchico, pur dovendo rispondere dei propri atti. Se si tiene conto che le notificazioni spesso riguardano accertamenti di notevole entità, si comprende la necessità di risolvere in maniera definitiva la questione dei rapporti fra i messi e l'amministrazione finanziaria. Si tenga conto ancora che attualmente il messo speciale ha un rapporto del

tutto precario con l'amministrazione, può essere mandato via in ogni momento, non ha alcuna assistenza di nessun genere e per di più è compensato con lire 87, per ogni atto notificato. Si tratta di una situazione assurda, che per ragioni di equità e di funzionalità non può essere procrastinata più oltre. Questo spiega come il rapporto fra il messo speciale estraneo all'amministrazione e quest'ultima, essendo del tutto labile non riesce in alcun modo a responsabilizzare il messo notificatore ai fini della buona riuscita della notifica stessa.

Di qui lo scopo di questo disegno di legge che è quello di risolvere la questione della sistemazione degli ultimi messi ancora esistenti presso taluni grandi uffici inserendoli nell'amministrazione e al tempo stesso di impedire che si ricrei il problema dopo la loro sistemazione, dando mandato ai titolari degli uffici di nominarli messi speciali fra il personale di ruolo o non di ruolo dell'amministrazione laddove i messi non siano sufficienti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I messi notificatori speciali incaricati della notificazione degli atti di accertamento degli uffici delle imposte dirette e retribuiti sui fondi stanziati dal bilancio dello Stato, che abbiano prestato servizio continuativo da data anteriore al 1° gennaio 1974 e che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, sono inquadrati con qualifica di diurnista di IV categoria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

I messi speciali previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debbono essere prescelti fra il personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione periferica delle imposte dirette.